Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 30/04/2021 n. 564

Settore IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SCOPING) EX ART. 21 D.LGS. 152/2006 - COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI - DISCARICA 'LA CORNACCHIA' 4° STRALCIO, IV E V LOTTO - COPERTURA (CAPPING) IN ADEGUAMENTO ALLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5766 DEL 02.10.2020 - PROPONENTE: SO.GE.NU.S. SPA. PARERE DI CUI AL COMMA 3, ART. 21, D.LGS. 152/2006.

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

la Scrivente Area, con Determinazioni del Dirigente n. 641 e n. 642 del 07.06.2017 ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo in relazione agli interventi proposti dal Comune di Maiolati Spontini denominati rispettivamente *"Ampliamento Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – Richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali."* e *"Ampliamento Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – Variante sostanziale IV e V lotto – Modifica del pacchetto di copertura."*;

con Determinazione del Dirigente n. 715 del 26.06.2017, l'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 138/2017/AIA avente ad oggetto *"Modifica sostanziale della AIA n. 58 del 10.04.2013 – Variazione del pacchetto di copertura superficiale finale e innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento di progetto della discarica."*;

a seguito di ricorso proposto dai Comuni di Castelbellino e Monte Roberto, con pronuncia n. 5766/2020 il Consiglio di Stato ha annullato le Determinazioni soprarichiamate,

disponendo altresì che l'Autorità competente "*adotti gli ulteriori provvedimenti conseguenti*";

a riscontro di specifica richiesta del gestore della discarica di cui trattasi, SO.GE.NU.S SpA (nota prot. n. 1290/P del 08.10.2020 assunta al ns. prot. n. 34008 di pari data), di individuare se l'attività corrente risulta oggi legittima e sulla base di quale autorizzazione, l'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo, con nota prot. n. 36939 del 29.10.2020, ha dato atto che dall'annullamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 138/2017 deriva l'effetto di reviviscenza della precedente AIA n. 58/2013;

con nota prot. n. 43760 del 11.12.2020 e per le motivazioni ivi contenute, la scrivente Area ha provveduto a comunicare allo stesso gestore la sussistenza dei requisiti per l'avvio della procedura c.d. "postuma" di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006, relativa al Procedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) ex art. 27-bis del citato decreto comprensivo, tra l'altro, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, individuando nel **31.07.2021** il termine ultimo per la presentazione dell'istanza relativa ai due interventi di cui alle annullate Determinazioni provinciali nn. 641 e 642;

con la medesima nota si è provveduto ad informare il gestore della facoltà di richiedere una consultazione ex art. 21 D.Lgs. 152/2006 (*Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale* - c.d. *scoping*), recepito altresì dall'art. 5, comma 1, della l.r. 11/2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", con l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, preliminare all'avvio del procedimento di PAUR;

il procedimento di *scoping* consiste in un processo analitico tra Proponente ed Autorità competente finalizzato all'identificazione degli aspetti ambientali e socioeconomici più rilevanti dell'intervento da realizzare, e a porre le basi per un appropriato sviluppo della successiva procedura PAUR;

con nota prot. n. 1641/P del 14.12.2020 assunta al ns. prot. n. 43963 di pari data, il gestore ha riscontrato la succitata comunicazione della Scrivente, manifestando l'intenzione di richiedere la consultazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006;

con nota prot. n. 44168 del 15.12.2020 la Scrivente ha preso atto delle intenzioni del gestore, restando in attesa della presentazione dell'istanza di *scoping*;

ACQUISITA pertanto l'istanza ex art. 21 D.Lgs. 152/2006, presentata dalla società SO.GE.NU.S. SpA (Proponente), P. IVA 01141940427, con sede legale in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini (AN), con note prot. n. 393 e n. 394 del 05.03.2021 assunte al ns. prot. n. 10206 e 10207 di pari data e avente ad oggetto **Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – IV e V lotto - Copertura (*capping*) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020**;

PRESO ATTO che l'intervento di cui al presente procedimento, ricompreso nell'Allegato A2 lettera i) della l.r. 11/2019 (modifica di un progetto ricadente in Allegato A2 lettera e), ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato 1*), la realizzazione della copertura finale per la messa in sicurezza della discarica La Cornacchia, sita in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini (AN);

DATO ATTO conseguentemente che, con nota prot. n. 11563 del 18.03.2021, trasmessa a tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento così come individuati dal comma 2 del citato art. 21 del D.Lgs. 152/2006, si è provveduto a:

informare della contestuale pubblicazione sul sito *internet* provinciale della documentazione prodotta dal Proponente, secondo quanto previsto dallo stesso comma 2;

comunicare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della l. 241/90, l'avvio della fase di consultazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006, prevedendone la conclusione per il giorno

02.05.2021, termine stabilito in quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione di cui al punto precedente (avvenuta il 18.03.2021), secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso;

convocare un tavolo tecnico per il giorno 12.04.2021 ai fini dell'esame della documentazione presentata dal Proponente e dell'acquisizione dei contributi istruttori dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) interessati;

TENUTO CONTO delle risultanze del succitato tavolo tecnico, di cui al relativo verbale;

VISTI i seguenti contributi istruttori, per il cui approfondimento si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

ASUR prot. n. 65621 del 13.04.2021 registrato al ns. prot. n. 17930 di pari data;

A.R.P.A.M. prot. n. 13518 del 28.04.2021 registrato al ns. prot. n. 14766 di pari data;

Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo prot. n. 18049 del 29.04.2021;

PRESO ATTO delle osservazioni del Comune di Castelbellino prot. n. 4776 del 23.04.2021, assunte al ns. prot. n. 17350 del 26.04.2021, allegate al presente atto (*Allegato 2*);

TENUTO CONTO di quanto emerso dall'istruttoria e dalla consultazione con i soggetti coinvolti, ai sensi del comma 3, art. 21 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che la documentazione trasmessa possa costituire la base di riferimento per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, con le indicazioni di cui all'Allegato 1 del presente atto;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

l'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 (*Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*);

la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)"*, pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 16.05.2019;

l'art. 3 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio.*";

il successivo art. 5 (*Definizione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale*);

l'Allegato A2 lettera i) della l.r. 11/2019 (modifica di un progetto ricadente in Allegato A2 lettera e);

il comma 3 dell'art. 21 del d.lgs. 152/2006, secondo cui "*Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.*";

l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "*Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale*";

il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente",* come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;

il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 12 del 30.01.2020 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico

dirigenziale ad *interim* del Settore IV fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad *interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 408 del 28.04.2020 ad oggetto: *"Dott.ssa Raffaela Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di titolarità di Posizione Organizzativa - Delega di Funzioni a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021."*;

DATO ATTO che:

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147*bis* del d.lgs. 267/2000;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte della Responsabile del procedimento, delegata dal Dirigente;

DETERMINA

I. **Di esprimere**, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006, **parere motivato** sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale in relazione a quanto presentato dalla società SO.GE.NU.S. SpA, P. IVA 01141940427, con sede legale in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini (AN), con note prot. n. 393 e n. 394 del 05.03.2021 assunte al ns. prot. n. 10206 e 10207 di pari data e aventi ad oggetto **Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – IV e V lotto - Copertura (*capping*) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020**, ritenendo che esse possano costituire la base di riferimento per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del presente procedimento, specificate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

II. Di trasmettere il presente atto al Proponente, società SO.GE.NU.S. SpA, P. IVA 01141940427, con sede legale in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini (AN).

III. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona, dell'esito della presente procedura ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

IV. Di trasmettere il presente atto al Comune di Maiolati Spontini, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

V. Di dare atto che il presente atto non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VI. Di dare atto che il presente atto non comporta per sua natura impegno di spesa.

VII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il parere in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

VIII. Di pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

IX. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990,

Provincia di Ancona

è la sottoscritta Dott.ssa Raffaela Romagna.

Ancona, 30/04/2021

LA TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE

Dott.ssa ROMAGNA RAFFAELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.05
Fascicolo 2021/586

COMUNE DI CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

P.zza S. Marco, 15 Tel. (centr.) 0731 - 701606 Fax 0731 - 703564

C.F. 82002250429 P.I. 00350250429

www.comune.castelbellino.an.it pec: comune.castelbellino@emarche.it

Comune di Castelbellino - Prot. n. 0004776 del 23-04-2021 partenza Cat. 6 Cl. 3

Castelbellino23/04/2021

Spett.le Provincia di Ancona
Settore IV
4.3. Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 UO Valutazioni Ambientali
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaela Romagna
Via Menicucci 1
60121 Ancona (AN)

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di cui all'art. 21 del D. Lgs.vo 152/2006 per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale per il progetto denominato discarica "La Cornacchia 4° stralcio – IV e V Lotto – Comune di Maiolati Spontini Copertura (Capping) in adeguamento alla Pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020. Comunicazioni di cui al comma 2, Art. 21 D. L.gvo 152/2006 e convocazione di tavolo tecnico per il giorno 12.04.2021 OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI CASTELBELLINO

Il sottoscritto dott. Andrea Cesaroni Sindaco di Castelbellino in merito alla procedura attivata dalla Sogenus spa è ad osservare quanto segue.

1) Il Consiglio di Stato Sezione IV con sentenza n.5766 pubblicata il 02/10/2020 ha così disposto: *"Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 4524/2018, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti* ***e di conseguenza annulla gli atti impugnati,*** *fermi gli ulteriori provvedimenti* (..omissis)
   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa";
2) La sentenza è passata in giudicato non essendo stata impugnata nei termini;

3) Gli atti impugnati e definitivamente annullati e comunque caducati sono rispettivamente:

Comune di Castelbellino - Prot. n. 0004776 del 23-04-2021 partenza Cat. 6 Cl. 3

a) Determinazione del Dirigente del 07/06/2017 n. 641;
b) Determinazione del Dirigente del 07/06/2017 n. 642;
c) Determinazione del Dirigente del 26/06/2017 n. 715;

4) Il Consiglio di Stato ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa che in una prima accezione altro non vuol dire che ripristinare lo stato *quo ante* risultando essere stati eseguiti lavori (ulteriore abbancamento sul IV stralcio) in costanza di autorizzazioni annullate;

5) Inapplicabile al caso di specie è l'art. 29, comma 3 del D.lgs 152/2006 anzitutto in quanto ivi è disciplinata esclusivamente l'ipotesi di annullamento di Valutazione di Impatto Ambientale in costanza di autorizzazione valida, mentre invece **nel caso di specie non solo sono state annullate le autorizzazioni di VIA ma anche e soprattutto l'Autorizzazione AIA.**

6) Si evidenzia ancora come in merito al progetto valgano le medesime censure oggetto di ricorso al Tar Marche e di fronte al Consiglio di Stato;

7) Valga da ultimo come questo Comune abbia appreso da notizie di stampa della chiusura delle indagini preliminari a carico di 21 persone e 5 società, indagini della Procura distrettuale antimafia di Ancona per i reati contestati, tra gli altri, del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali da demolizione, terrosi, organici, anche contaminati da inquinanti, tra cui idruri, catrame. plastiche e metalli per un totale di 640mila tonnellate ed, in particolare, che risulterebbe ***"Indagato inoltre un dipendente della discarica So.ge.nus. di Maiolati Spontini che consentiva l'accesso e il conferimento in discarica di rifiuti terrosi contaminati fatti passare per terre vegetali utili al tombamento della stessa";***

8) E' pertanto verosimile ritenere che laddove venisse accertato che i rifiuti terrosi contaminati siano stati utilizzati per completare il IV stralcio, la soluzione non potrebbe che essere quella della rimozione del materiale illegalmente abbancato;

9) Questo Comune si è pertanto già attivato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona al fine di poter avere accesso

al fascicolo onde avere maggiore contezza di quanto appreso informalmente per assumere le conseguenti decisioni;

10) E'evidente che la piena conoscenza di quanto sopra, risulta preliminare ad ogni soluzione prospettata con la procedura di cui in oggetto, non potendosi evidentemente procedere alla copertura con il capping laddove dovesse risultare accertato che siano stati utilizzati per il completamento del IV° stralcio rifiuti terrosi contaminati ;

11) Ferma pertanto ogni valutazione da parte di questo Comune in merito sia alle azioni da intraprendere all'esito del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, che degli ulteriori accertamenti che emergeranno all'esito dello spoglio del fascicolo della Procura.

Distinti saluti.

Dott. Andrea Cesaroni

COMUNE DI CASTELBELLINO (AN)

Comune di Castelbellino - Prot. n. 0004776 del 23-04-2021 partenza Cat. 6 Cl. 3

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

Comune di Maiolati Spontini
Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – IV e V lotto Copertura (capping) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020
Proponente: So.Ge.Nu.S S.p.A.

ISTRUTTORIA TECNICA
Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
art. 21 D.Lgs. 152/2006

Titolare di Posizione Organizzativa - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaela Romagna

Gli istruttori

Dott. Ing. Lucia Collamati

Dott. Ing. Chiara Ferrini

Dott. Ing. Maria Cristina Rotoloni

Rag. Leonardo Sorichetti

Documento firmato digitalmente dalla Titolare di Posizione Organizzativa Dott.ssa Raffaela Romagna

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

INDICE

INDICE **1**

1 PREMESSE **2**
1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente 2
1.2 Individuazione e localizzazione del progetto 3
1.3 Identificazione del proponente 3
1.4 Pubblicazione degli elaborati 3

2 PROPOSTA PROGETTUALE **4**
2.1 Caratteristiche del progetto 4
2.2 Localizzazione del progetto 5

3 CONTENUTI DELLO SCOPING **7**
3.1 Studio Preliminare Ambientale 7
3.2 Contenuti del SIA e Piano di Lavoro 8

4 CONTRIBUTI/PARERI E OSSERVAZIONI **10**
4.1 Tavolo Tecnico del 12.04.2021 10
4.2 Contributi esterni 10
4.3 Contributi interni 13
4.4 Osservazioni 13

5 CONCLUSIONI **14**
5.1 Esito dell'istruttoria 14

6 ELENCO ELABORATI **17**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

1 PREMESSE

1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente

Con **pronuncia n. 5766 del 02.10.2020** il Consiglio di Stato ha annullato:

- il Giudizio di Compatibilità Ambientale positivo di cui alla D.D. n. 641 del 07.06.2017 avente ad oggetto *"Ampliamento Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – Richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali autorizzati – Proponente Comune di Maiolati Spontini".*
  Il progetto riguardava l'innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento del banco rifiuti di uno spessore uniforme pari a 1,0 m rispetto alle quote finali approvate.
- il Giudizio di Compatibilità Ambientale positivo di cui alla D.D. n. 642 del 07.06.2017 avente ad oggetto *"Ampliamento Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – Variante sostanziale IV e V lotto – Modifica del pacchetto di copertura – Proponente Comune di Maiolati Spontini".*
  Il progetto riguardava la realizzazione di una copertura dello spessore di circa 1,1 m, ridotto rispetto a quella precedentemente autorizzata ai sensi del D.Lgs. 36/2003, dello spessore di 2,5 m circa. Per lo spessore recuperato era previsto un abbancamento ulteriore di rifiuti.
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 138/2017/AIA adottata con D.D. del IV Settore n. 715 del 26.06.2017 avente ad oggetto *"Modifica sostanziale della AIA n. 58 del 10.04.2013 – Variazione del pacchetto di copertura superficiale finale e innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento di progetto della discarica".*

Allo stato attuale è cessata l'attività di conferimento di rifiuti nella discarica, avendo la stessa esaurito la propria capacità ricettiva, come implementata in esito ai citati provvedimenti, e proseguono la fase di gestione post-operativa degli stralci I-II-III e la fase di gestione operativa del IV stralcio.
La copertura del IV stralcio, anch'essa oggetto dei citati provvedimenti del 2017, non è ancora stata realizzata, essendo le relative attività in itinere.

Dietro specifica richiesta del gestore Sogenus (nota prot. n. 1290/P) di individuare se l'attività corrente risulta oggi legittima e sulla base di quale autorizzazione, l'ufficio Rifiuti della Provincia di Ancona, con nota prot. n. 36939 del 29.10.2020, ha stabilito che dall'annullamento dell'Autorizzazione 138/2017 consegua l'effetto di **riviviscenza dell'AIA n. 58/2013, come successivamente modificata fino alla data di pubblicazione della D.D. n. 715/2017**, di cui *"sono da considerarsi tuttora valide tutte le prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa degli starlci I-II-III e della fase di gestione operativa del IV stralcio".*

In relazione alla problematica dell'abbancamento di rifiuti che è stato completato, ma che oggi si vede privo di legittimazione formale quanto alla VIA e all'AIA, annullate dalla citata sentenza, l'Ufficio ha ritenuto che il caso in questione presenti i **requisiti per avviare la**

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

procedura c.d. "postuma" di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006, in particolare un Procedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006.

Al fine di inquadrare il procedimento da avviare, è stata trasmessa al proponente la nota prot. n. 43760 del 11.12.2020, con la quale si è peraltro comunicato il termine di cui al comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 per la presentazione dell'istanza di PAUR, individuato nel 31.07.2021.

Con nota prot. n. 1641 del 14.12.2020, assunta al ns. prot. n. 43963 di pari data, Sogenus ha manifestato l'intenzione di richiedere una fase di consultazione ex art. 21 del D.Lgs. 152/2006, cui la Provincia di Ancona, con nota prot. n. 44168 del 15.12.2021, ha dato positivo riscontro.

Con note del 05.03.2021 prot. n. 393 e n. 394, assunte al protocollo provinciale n. 10206 e 10207 di pari data, Sogenus ha quindi trasmesso l'**istanza del procedimento di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 152/2006** (cfr. art. 5 L.R. 11/2019).

Con l'avvio del procedimento, effettuato con nota prot. n. 11563 del 18.03.2021, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.lgs. 152/2006, è stata pubblicata tutta la documentazione trasmessa dal proponente sul proprio sito ed è stato convocato un Tavolo Tecnico per il 12/04/2021, in modalità di partecipazione telematica.

1.2 Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto alla procedura di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ex art. 21 D.Lgs. 152/2006 ha ad oggetto la *Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – IV e V lotto - Copertura (capping) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020*, soggetto alla procedura di cui all'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, c.d. "VIA postuma", che nel caso in questione si espleterà in un Procedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 in quanto l'intervento è ricompreso nell'Allegato A2 lettera i della LR 11/2019 (modifica di un progetto ricadente in Allegato A2 lettera e della LR 11/2019).

L'area è identificata catastalmente al foglio n. 4 particelle n. 1-72-7-71-62-160-162-164-166-168-179-70-180-172-177-176-170 e Foglio n.1 particelle 77-78-79-154-156-21-153-158-148- 151-173.

1.3 Identificazione del proponente

So.Ge.Nu.S S.p.A. – Via Cornacchia 12, 60030 Maiolati Spontini (AN).

1.4 Pubblicazione degli elaborati

Dal giorno 18.03.2021 sul sito web della Provincia di Ancona.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

2 PROPOSTA PROGETTUALE

2.1 Caratteristiche del progetto

L'obiettivo della proposta progettuale è la realizzazione della copertura finale per la messa in sicurezza della discarica.

La sostituzione degli strati costituiti da inerti con materiale geosintetico e lo strato in argilla con geocomposito bentonitico, favorevolmente valutata nel corso dei procedimenti di variante annullati, ha comportato una significativa riduzione di spessore della copertura medesima con recupero di circa 200.000 mc. di rifiuti abbancabili, effettivamente poi abbancati dal 2017 alla primavera del 2020.

L'effetto ripristinatorio retroattivo della sentenza pone il problema della loro rimozione, operazione che il proponente invita a valutare nella sua fattibilità, sia in termini operativi, sia in termini di costi economici e ambientali, secondo i criteri di ragionevolezza e conformità con l'interesse pubblico attuale, concludendo per la **proposta di mantenimento dei maggiori quantitativi di rifiuti abbancati.**

La ditta ripropone inoltre il **sistema di copertura** approvato con le citate varianti del 2017, in linea con i criteri indicati nel D.Lgs. 36/03 prima della modifica dell'allegato 1 da parte del D. Lgs. 121/2020. Rispetto all'applicazione dell'allegato 1 del **D.lgs 36/2003 come modificato dal D. Lgs 121/2020** relativamente alla copertura, il proponente ritiene infatti che *"il progetto in esame non sia soggetto, in ragione della disposizione transitoria dell'art. 2 di tale decreto legislativo che limita l'applicazione di determinate disposizioni del medesimo ai soli procedimenti per impianti nuovi o nuovi lotti, non anche ai procedimenti di autorizzazione di varianti, tanto più non sostanziali, fattispecie in cui si ritiene ricada il procedimento in esame".* Aggiunge che *"l'allegato 1 del D. Lgs. 121/2020 ammette l'utilizzo di soluzioni di copertura finali equivalenti come l'utilizzo di geogriglie e geocompositi con riferimento alle situazioni nella quale c'è un aumento delle pendenze, ammettendo la validità tecnica di questo tipo di capping".*

Lo studio prende in esame la possibilità di mettere in opera materiali geosintetici e materiale bentonitico rispettivamente come strati drenanti e come strato impermeabilizzante, secondo la seguente stratigrafia, dall'alto verso il basso:

- 1 m di terreno vegetale di supporto;
- geocomposito drenante (drenaggio acque - in sostituzione dello strato inerte di 50 cm);
- geocomposito bentonitico (impermeabilizzazione – in sostituzione dello strato di argilla di 50 cm);
- geocomposito drenante (drenaggio gas – in sostituzione dello strato inerte di 50 cm);
- strato di regolarizzazione.

Tale possibilità consentirà, alla società che gestisce l'impianto, di realizzare in ogni caso i profili finali di progetto che resteranno, pertanto, invariati rispetto all'autorizzato.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

La copertura proposta non ha effetti sul ripristino finale previsto nel progetto, in quanto la copertura finale con il capping ridotto è sempre costituita da terreno vegetale in grado di far attecchire tutte le essenze previste.

Le superfici finali sono uguali a quelle da progetto iniziale sia in estensione planimetrica che in quota topografica, per cui viene riproposta la rete drenante prevista nel progetto iniziale.

La copertura in progetto non ha incidenza sul sistema di captazione del biogas progettato. In particolare la riduzione del capping comporterà l'innalzamento della tubazione perforata in grado di captare il biogas e la conseguente riduzione della parte cieca del tubo.

2.2 Localizzazione del progetto

L'impianto di discarica in oggetto, dove sono previste le operazioni di copertura e abbancamento interessate dal progetto di variante, ricade nell'ambito dei settori già autorizzati (4° Stralcio – IV e V lotto).

Pianificazione di settore

Rispetto al **PRGR 2015**, la ditta dichiara che *"La conformità del progetto rispetto al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015 deve tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato la quale indica che deve essere applicata la distanza dai centri abitati indicata nel PRGR. Infatti le Varianti secondo la sentenza costituiscono un intervento con incremento maggiore del 30% della cubatura del progetto originario conteggiando come ampliamenti gli interventi parziali ed effettuati in fasi successive al progetto iniziale.*
Questa sentenza dichiara che l'intervento non è conforme al Piano Regionale dei Rifiuti.
Attualmente il progetto delle Varianti è già stato realizzato in parte preponderante e in misura irreversibile, infatti i rifiuti sono stati abbancati fino alle quote di progetto.
Pertanto il mantenimento dell'abbancamento eseguito in attuazione delle Varianti è stato vagliato e la loro necessaria copertura (capping) è stata rivalutata nell'ambito della presente procedura di scoping di VIA Postuma…
Essendo stabilito che la regolarizzazione è ammissibile nella misura in cui non comporta elusione del diritto dell'unione e laddove sussistano le condizioni di sicurezza sotto il profilo sanitario, ambientale o per il patrimonio culturale, e che nel valutare la sussistenza di tali condizioni, l'Amministrazione deve tenere conto sia degli impatti futuri che di quelli già generatisi a partire dalla realizzazione dei lavori, si ritiene che quanto esposto nella presente relazione dimostra che la regolarizzazione è nel caso in esame del tutto ammissibile e necessaria…
…il motivo di annullamento dei provvedimenti da parte del Consiglio di Stato verte esclusivamente su un tema localizzativo e non si pronuncia sui profili tecnici e in particolare sulla copertura finale della discarica…".

Pianificazione di livello nazionale

L'intervento non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e non interessa aree parco né Siti di Interesse Comunitario né Zone di Protezione Speciale.

Pianificazione di livello regionale e provinciale

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

Per quanto riguarda il PTC, l'area in oggetto ricade nell'ambito territoriale "C" – Ambito territoriale della media collina - e nella Fascia di continuità naturalistica.

L'impianto ricade in un'area censita dal PAI a rischio frana codice (F-12-0674) R1-P3 e codice (F-12-0694) R1-P3 ma le frane segnalate nel PAI sono state completamente asportate ed eliminate in funzione degli interventi già realizzati.

Pianificazione di livello comunale

Rispetto al PRG del Comune di Maiolati Spontini, l'area ricade in Zona F – Zone per servizi di interesse generale – sottozona FT – servizi ed impianti tecnologici.(art. 44 delle NTA del PRG).

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

3 CONTENUTI DELLO SCOPING

3.1 Studio Preliminare Ambientale

Lo Studio Preliminare Ambientale è sviluppato come segue:

1. Premessa;
2. Localizzazione dell'intervento;
3. Descrizione del progetto;
4. Motivazioni, finalità, alternative di localizzazione – interventi alternativi ipotizzabili;
5. Studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali e sulle misure necessarie per l'inserimento nel territorio comunale del progetto;
6. Potenziali fattori di impatto;
7. Misure che la società propone allo scopo di ridurre o mitigare gli impatti negativi significativi;
8. Conformità della proposta progettuale con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali;
9. Conformità alla disciplina della VIA postuma oggetto del presente scoping.

L'unica **alternativa** che il proponente individua rispetto al progetto proposto è la rimozione dei rifiuti, ripristinando i profili di abbancamento finali in linea con il progetto originario, realizzando la copertura approvata come da originario D. Lgs. 36/03, con gli strati di inerti per il drenaggio del biogas e delle acque di percolazione e con lo strato impermeabile in argilla tra i due livelli drenanti. A tal riguardo:

- In relazione ai **rifiuti abbancati**, la ditta illustra brevemente i molteplici impatti che l'eventuale loro rimozione comporterebbe e ritiene che ragioni di tutela e sostenibilità ambientale, economica e sociale impongano di valutare positivamente e autorizzare l'abbancamento eseguito e completato.
  La ditta rappresenta inoltre come l'abbancamento, avvenuto secondo i profili indicati nelle varianti autorizzate e poi annullate, ha comportato impatti sostenibili sulle componenti ambientali, come dimostrato nei piani di monitoraggio attuati dalla società Sogenus durante le fasi di abbancamento.
- La realizzazione di un **capping** come previsto sia nel progetto originario sia nell'allegato 1 al d.lgs 36/2003, come modificato dal D. Lgs. 121/2020, comporterebbe una modifica dei profili finali con aumento delle quote autorizzate, elemento che Sogenus sostiene essere *"stato sempre da tutti ritenuto immodificabile (anche alla luce delle disposizioni del PRGR su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato)";*
  In relazione al capping, la base della proposta progettuale è il calcolo idraulico finalizzato alla verifica dell'equivalenza prestazionale, con adeguato fattore di sicurezza, tra i materiali indicati nel D.Lgs. 36/03 per la costituzione sia della barriera impermeabile intermedia che dei due strati drenanti (biogas-acque di infiltrazione) e i geocompositi impermeabili e

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

drenanti. Nell'ambito del pacchetto drenante proposto Sogenus argomenta altresì circa l'inesistenza del fenomeno di risalita capillare.
La realizzazione del capping con i materiali geosintetici è ritenuta valida dalla ditta sotto il profilo ambientale perché permette di non utilizzare materiali inerti (mc. 80.000 ghiaia – mc. 40.000 argilla), risorsa primaria non rinnovabile, e riduce l'impatto dovuto al trasporto, alla movimentazione e alla messa in opera.

L'**analisi degli impatti sulle componenti ambientali** è stata illustrata a livello qualitativo ed è stata suddivisa nelle seguenti fasi:

1. Fase di esercizio:
   a. Fase di abbancamento dei rifiuti: periodo di tempo relativo all'abbancamento dei rifiuti dall'autorizzazione delle Varianti al completamento avvenuto nella primavera del 2020. In generale la ditta sostiene che l'impatto effettivo generatosi durante l'abbancamento dei rifiuti, registrato con i monitoraggi, è stato conforme a quanto calcolato nelle valutazioni previsionali.
   b. Fase di realizzazione del capping: messa in opera dei teli geosintetici e ripristino e recupero ambientale.
      L'illustrazione degli impatti del progetto viene condotta pricipalmente sul confronto con gli impatti attesi relativi all'alternativa progettuale;
2. Fase post operam comprendente tutte le operazioni finalizzate alla manutenzione ed al monitoraggio nel tempo.

In relazione alle **misure di mitigazione** la ditta ha illustrato il Piano di Monitoraggio e Controllo, i Piani di Gestione e gli interventi di ripristino ambientale.

Si ritiene che lo studio preliminare ambientale prodotto possa costituire la base di riferimento per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, tenendo in dovuta considerazione le indicazioni sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare per la sua redazione contenute nel paragrafo 5.1 – Esito dell'istruttoria - del presente documento tecnico.

3.2 Contenuti del SIA e Piano di Lavoro

Nella 'Relazione sui contenuti del SIA', il proponente riporta l'**indice del SIA**, suddiviso in Quadro programmatico, Quadro progettuale e Quadro ambientale, e comprendente le Misure di mitigazione e/o compensazione e il Piano di Monitoraggio.

La ditta elenca le **alternative ragionevoli prese in esame**, escludendo l'alternativa di delocalizzazione dell'opera:

- *"Alternativa 0 di ripristinare l'opera secondo l'autorizzazione vigente;*
- *Alternativa 1 di realizzare la copertura secondo l'autorizzazione vigente".*

La ditta dichiara che verranno descritti i metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli **impatti ambientali significativi del progetto**, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti nonché sulle principali incertezze riscontrate.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

In relazione alla fase di abbancamento già terminata, verranno descritti gli impatti che si sono avuti analizzando i dati di monitoraggio della gestione.

In sede di SIA verrà inoltre eseguito uno studio sul **cumulo degli effetti ambientali** con altri progetti sia esterni che interni alla discarica.

In ragione delle analisi effettuate, verranno individuate eventuali misure di **mitigazione e/o compensazione** degli impatti previsti e verranno riproposte tutte quelle misure già previste nel progetto originario approvato in quanto viene mantenuta una situazione finale uguale a quanto già approvato.

Verranno proposti i **piani di monitoraggio** già in atto e previsti nell'AIA.

Sulla base del **Piano di lavoro**, comprendente le seguenti attività:

- Raccolta bibliografica dati mancanti;
- Elaborazione dati ambientali;
- Redazione SIA;
- Trasmissione elaborati;

entro la data del 31 luglio p.v., la ditta trasmetterà i seguenti elaborati:

1) Studio di Impatto Ambientale;
2) Allegati al SIA:
   - Relazione di valutazione dell'impatto acustico;
   - Relazione di valutazione dell'impatto atmosferico;
   - Elaborati cartografici;
3) Sintesi non tecnica;
4) Piano di Monitoraggio Ambientale.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

4 CONTRIBUTI/PARERI E OSSERVAZIONI

Le osservazioni emerse dal Tavolo Tecnico e dai contributi pervenuti, sotto illustrate, sono sintetizzate nel paragrafo 5.1 – Esito dell'istruttoria - del presente documento tecnico, suddivise secondo le seguenti tipologie:

- Indicazioni per la presentazione dell'istanza di PAUR;
- Indicazioni per la Redazione dello Studio di Impatto Ambientale;
- Indicazioni in merito alle singole matrici ambientali.

4.1 Tavolo Tecnico del 12.04.2021

Ai fini istruttori è stato convocato per la data 12.04.2021 un tavolo tecnico, in cui, oltre a Sogenus Spa, sono intervenuti: ARPAM di Ancona, ASUR, Regione Marche - P.F. Tutela della qualità dell'Aria, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti, Comune di Maiolati Spontini, Comune di Castelbellino e i competenti uffici della Prvincia di Ancona (cfr. verbale del Tavolo Tecnico).

La riunione ha evidenziato alcuni rilevanti aspetti da approfondire nella prossima procedura di PAUR e nello Studio di Impatto Ambientale; in particolare:

- l'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali ha formulato le richieste riportate al paragrafo 5.1 della presente istruttoria;
- l'Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo ha precisato che la norma del D.Lgs. 121/2020 non si applica al progetto in oggetto aprendo un confronto con ARPAM in merito alla valutazione tecnica del pacchetto di copertura ripresentato;
- ARPAM ha discusso ampiamente del pacchetto di copertura, rimandando al contributo istruttorio definitivo (cfr. paragrafo 4.2);
- la P.F. Tutela della qualità dell'Aria, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti si è espressa nel senso riportato nel verbale e sintetizzato nel seguente paragrafo 4.2;
- ASUR ha anticipato il proprio contributo riportato nel seguente paragrafo 4.2.

4.2 Contributi esterni

L'**ARPAM**, con nota prot. n. 13518 del 28.04.2021, assunta al ns. prot. n. 17930 di pari data, non formula osservazioni in merito alle matrici Acque/Scarichi e Aria.
Per la **matrice Rifiuti/Suolo** riporta quanto segue:
"In seguito alla valutazione del documento "Studio Preliminare Ambientale" del Gennaio 2021, si formulano le seguenti osservazioni:

1. *Il D.Lgs. n.36/2003 attualmente in vigore, come modificato dal D.Lgs. n.121/2020, che costituisce il riferimento in merito alle migliori tecniche disponibili per i progetti di discariche, per lo "lo strato di drenaggio del gas e di rottura capillare", non prevede soluzioni alternative a quella indicata nell'Allegato I, paragrafo 2.4.3., punto 4, se non una generica indicazione relativa alla realizzazione della copertura finale delle scarpate*

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

laterali della discarica per quanto riguarda tutti gli strati del cosiddetto pacchetto di copertura. Invece per lo strato drenante di cui al punto 2 del paragrafo 2.4.3. il suddetto decreto prevede, nella versione attualmente in vigore, che "Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, …".

2. *Il proponente effettua le verifiche di permeabilità dei geocompositi drenanti, prendendo a riferimento alcuni prodotti commerciali reperibili sul mercato, rispetto ai materiali minerali previsti per lo strato drenante di cui al punto 2 del paragrafo 2.4.3., Allegato I, del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i., evidenziandone i fattori di sicurezza FS e dichiarando di scegliere materiali che garantiranno un FS ≥ 2; pertanto pur essendo applicabile al progetto in esame la versione originale del medesimo decreto che non prevedeva la possibilità di sostituire tale strato, si prende atto della proposta del proponente vista la possibilità di sostituzione consentita dalle attuali migliori tecniche disponibili per i progetti di discariche, come sopra specificato, ritenendo che nello Studio di Impatto ambientale dovranno essere effettuate considerazioni sull'idoneità dei geocompositi sostitutivi in relazione alla portata meteorica di progetto valutata con un tempo di ritorno di 30 anni, e fornendo informazioni in merito alle specifiche certificazioni dei prodotti che saranno utilizzati, allegando i rapporti di prova attestanti le conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento per i parametri utilizzati dal proponente nei calcoli di verifica.*
3. *Il proponente effettua la verifica di permeabilità al biogas per lo strato drenante cui al punto 4 del paragrafo 2.4.3., Allegato I, del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i., concludendo che "è necessario utilizzare un geocomposito con permeabilità ai liquidi 10 volte superiore"; inoltre effettua per tale strato le verifiche relative alla risalita capillare, calcolandone l'altezza pari a 0,8 mm. Si richiama quanto indicato nell'osservazione n.1 in merito alla validità della soluzione proposta dal proponente, ritenendo come già indicato tale soluzione non applicabile da un punto di vista formale sia secondo la previgente che attuale normativa tecnica di settore. Qualora la S.V. intenda avvalersi di un'analisi tecnica approfondita e esaustiva sarebbe necessario rivolgersi ad un Ente di ricerca (quale l'Università) di riferimento nel settore.*
4. *Non si hanno particolari osservazioni in merito allo strato impermeabile intermedio rispetto ai precedenti, ritenendo comunque opportuno che anche in tal caso siano individuate le informazioni in merito alle specifiche tecniche dei prodotti che saranno utilizzati. Si evidenzia tuttavia la necessità che venga indicata la modalità di messa in opera di tale barriera al fine di valutare la sua permeabilità ai gas di discarica in quanto il materiale allo stato anidro risulta essere molto permeabile al gas".*

Per la **matrice Rumore** ARPAM osserva:

"Dopo analisi della documentazione fornita ed in particolare dello Studio Preliminare Ambientale, redatto a gennaio 2021 in merito al progetto in oggetto di copertura (capping) del 4° stralcio della Discarica "La Cornacchia" a Maiolati Spontini, relativamente alla matrice rumore si osserva quanto segue.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un sistema di copertura con materiali geosintetici al fine di provvedere alla messa in sicurezza definitiva del 4° stralcio della Discarica.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

L'area di discarica ricade in classe IV, secondo il piano di classificazione acustica del Comune di Maiolati Spontini, nell'intorno, per una distanza dal confine di 50 metri, è presente una fascia cuscinetto di classe III di transizione alla classe II dell'area limitrofa.
Relativamente alla matrice rumore nel paragrafo 6.1 dello Studio Preliminare Ambientale vengono descritti gli impatti acustici relativi alla fase di esercizio della discarica, alla fase di esercizio relativa alla realizzazione del capping ed alla fase post operam.
In merito alla fase di esercizio della discarica, nella documentazione fornita viene affermato che "l'abbancamento dei rifiuti è terminato a marzo 2020, successivamente è stato progressivamente realizzato lo strato di regolarizzazione per preparare il piano di posa degli altri strati del capping". Inoltre, viene fatto riferimento a misure della rumorosità prodotta durante l'esercizio della discarica, i cui esiti erano stati presentati nel 2017 nell'ambito della procedura di VIA, da cui era emerso il rispetto dei limiti normativi.
La fase di realizzazione del capping può essere assimilata ad un cantiere, pertanto si fa presente che l'utilizzo di macchinari rumorosi all'interno del cantiere può ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune interessato, in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico L. 447/95 (Art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95 ed Art. 16 della legge Regionale n. 28 del 14/11/2001). Le modalità di richiesta sono esplicitate nelle Linee Guida della LR n. 28/2001, emanate con delibera della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 e pubblicate sul BUR n. 62 del 11/07/03, e nel Regolamento Comunale.
La ditta o le ditte che realizzeranno l'opera dovranno comunque fare ricorso a modalità operative di gestione del cantiere stesso, volte a contenere per quanto possibile i livelli di inquinamento acustico prodotto e, se necessario, utilizzare anche barriere fonoassorbenti temporanee. La fase post operam comporterà la presenza dell'impianto di cogenerazione di biogas e dei mezzi per la manutenzione sia delle aree a verde che delle apparecchiature presenti. Viene affermato che "in questa fase il rumore diminuirà drasticamente". Si invita a prevedere l'esecuzione di una valutazione di impatto acustico a seguito della fine della realizzazione del capping al fine di caratterizzare acusticamente la nuova fase del sito".

L'**ASUR**, con nota prot. n. 65621 del 13.04.2021, assunta al ns. prot. n. 14766 di pari data, richiede che nello studio d'impatto ambientale siano contenute informazioni relative alla valutazione dei potenziali impatti sulla salute, con l'analisi della letteratura di riferimento e stima degli effetti attesi. A riferimento della valutazione e della stima dell'impatto possono essere seguite le *"Linee guida regionali per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di VIA e VAS"* approvate con Decreto del Dirigente della P.F. "Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro" n. 4/SPU del 11/02/2020 della Regione Marche.

La **Regione Marche - P.F. Tutela della qualità dell'Aria, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti** si è espressa nel corso del tavolo tecnico del 12.04.2021 evidenziando, in via generale, che ogni ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti inferiore al 30% non costituisce modifica sostanziale ai fini del PRGR e non si applicano pertanto i criteri localizzativi. Per il caso specifico dovrebbe essere richiesto un parere autentico al Consiglio Regionale, che ha approvato il Piano Regionale di Gestione di Rifiuti.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

4.3 Contributi interni

L'**Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo** con nota prot. n. 18049 del 29.04.2021 ha formulato il seguente contributo:
1) "Per quanto concerne l'inquadramento normativo, in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 3/9/2020, n. 121, le nuove disposizioni, introdotte dal medesimo decreto in materia di copertura superficiale finale della discarica, che hanno modificato il capitolo 2.4.3 dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/2003, si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto; tali disposizioni pertanto non si applicano obbligatoriamente al caso in questione; d'altra parte, prendendo atto che l'attuale formulazione del capitolo 2.4.3 costituisce la migliore tecnica disponibile, e che la stessa consente la sostituzione di uno dei 2 strati drenanti, contrariamente alla versione precedente, che consentiva la sostituzione del solo strato di impermeabilizzazione, è facoltà della ditta farvi riferimento per la realizzazione della copertura superficiale finale;
2) Per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell'intervento di copertura superficiale finale, si ritiene che la ditta debba fornire le informazioni richieste dall'ARPAM con il contributo istruttorio prot. 13518 del 28/4/2021 (prot. Prov. 17930 del 28/4/2021) (cfr. precedente paragrafo 4.2, ndr.)*".*

4.4 Osservazioni

Il Comune di Castelbellino, con nota prot. n. 4776 del 23.04.2021, assunta al ns. prot. n. 17350 del 26.04.2021, allegata al presente atto (Allegato 2), osserva quanto segue:

1. La modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato è in prima accezione il ripristino dello stato quo ante, essendo già stati abbancati i rifiuti le cui autorizzazioni sono state annullate;
2. L'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 è inapplicabile al caso di specie, dal momento che disciplina esclusivamente l'ipotesi di annullamento della VIA in costanza di autorizzazione, la quale è invece stata annullata;
3. Valgono oggi le medesime censure oggetto del ricorso al TAR Marche;
4. È notizia di stampa che sia indagato un dipendente della Sogenus per l'accesso e il conferimento in discarica di rifiuti terrosi contaminati qualificati come terre vegetali utili al tombamento. Prima che venga fatta chiarezza su tale ipotesi, non è evidentemente possibile procedere alla copertura con il capping in oggetto, dal momento che qualora il reato fosse accertato, il materiale illegalmente abbancato dovrebbe essere rimosso.

A tal riguardo si formulano le seguenti valutazioni:

1. La rimessa in pristino è una delle alternative progettuali che il proponente approfondirà in sede di PAUR;
2. L'applicabilità della procedura ex art. 29 del D.Lgs. 152/06 è stata già oggetto di approfondimento da parte questa Autorità (cfr. ns. nota prot. n. 43760 del 11.12.2020);
3. La verifica di conformità al PRGR 2015 sarà oggetto di approfondimento nel PAUR;
4. La questione non è direttamente pertinente al procedimento di scoping in corso.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

5 CONCLUSIONI

5.1 Esito dell'istruttoria

Da quanto emerso dall'istruttoria e dalla consultazione con i soggetti coinvolti, ai sensi del comma 3, art. 21 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che la documentazione trasmessa possa costituire la base di riferimento per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, con le indicazioni specificate nell'elenco di seguito riportato.

<u>Indicazioni per la presentazione dell'istanza di PAUR</u> evidenziate dall' Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali nel Tavolo tecnico del 12 aprile 2021:

- L'oggetto dell'intervento sottoposto a PAUR dovrà essere modificato inserendo, oltre alla copertura, anche l'abbancamento.
- Il proponente indica che il progetto è sottoposto a VIA anche in quanto "*compreso nell'allegato B2 della LR 11/2019 punto 7 lettera h ed è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA"*. Si chiede di correggere nella futura istanza di PAUR.
- Circa la disponibilità delle aree si precisa che, in considerazione della natura autorizzativa del procedimento di PAUR, la relativa istanza dovrà essere presentata dalla Sogenus in virtù dei rapporti giuridici intercorrenti con il Comune.

<u>Indicazioni per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale</u> evidenziate dall'Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali nel Tavolo tecnico del 12 aprile 2021:

- Lo Studio di impatto ambientale dovrà essere redatto secondo la nuova normativa in materia di VIA seguendo l'allegato D alla L.R. 11/2019 e le LLGG "Valutazione di impatto ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" approvate dal Consiglio SNPA il 09.07.2019.
- La soluzione progettuale dovrà essere riferita anche all'abbancamento e non solo alla copertura.
- Dovrà essere valutato il cumulo con altri progetti, in particolare con l'impianto di trattamento di percolato della discarica, il cui procedimento di PAUR è in corso presso la scrivente Area.
- Rispetto a quanto indicato negli elaborati presentati, dovranno essere definite più chiaramente le alternative progettuali (compresa l'alternativa zero), prendendo in esame per ciascuna di esse le singole matrici ambientali ed effettuando simulazioni che permettano di confrontare le alternative anche in termini quantitativi.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Indicazioni per le singole matrici ambientali

Matrice Rifiuti/Suolo
Contributo Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

È facoltà della ditta far riferimento, per la realizzazione della copertura superficiale finale, al capitolo 2.4.3 dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. 3/9/2020, n. 121.

Contributo ARPAM

- Rispetto allo strato drenante di cui al punto 2 del paragrafo 2.4.3., Allegato I, il D.Lgs. n.36/2003 attualmente in vigore prevede che *"Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, …".* Per tale strato, nello Studio di Impatto ambientale dovranno essere effettuate considerazioni sull'idoneità dei geocompositi sostitutivi in relazione alla portata meteorica di progetto valutata con un tempo di ritorno di 30 anni, e fornendo informazioni in merito alle specifiche certificazioni dei prodotti che saranno utilizzati, allegando i rapporti di prova attestanti le conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento per i parametri utilizzati dal proponente nei calcoli di verifica.
- Rispetto allo strato drenante cui al punto 4 del paragrafo 2.4.3., Allegato I, del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i., si ritiene la soluzione proposta dal proponente non applicabile da un punto di vista formale sia secondo la previgente che attuale normativa tecnica di settore.
- Relativamente allo strato impermeabile intermedio rispetto ai precedenti, dovranno essere individuate le informazioni in merito alle specifiche tecniche dei prodotti che saranno utilizzati e dovranno essere indicate le modalità di messa in opera di tale barriera, al fine di valutare la sua permeabilità ai gas di discarica in quanto il materiale allo stato anidro risulta essere molto permeabile al gas.

Matrice Rumore
Contributo ARPAM

La fase di realizzazione del capping può essere assimilata ad un cantiere, pertanto si fa presente che l'utilizzo di macchinari rumorosi all'interno del cantiere può ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune interessato, in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico L. 447/95 (Art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95 ed Art. 16 della legge Regionale n. 28 del 14/11/2001). Le modalità di richiesta sono esplicitate nelle Linee Guida della LR n. 28/2001, emanate con delibera della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 e pubblicate sul BUR n. 62 del 11/07/03, e nel Regolamento Comunale.
La ditta o le ditte che realizzeranno l'opera dovranno comunque fare ricorso a modalità operative di gestione del cantiere stesso, volte a contenere per quanto possibile i livelli di inquinamento acustico prodotto e, se necessario, utilizzare anche barriere fonoassorbenti temporanee.
In relazione alla fase post operam, dovrà essere prevista l'esecuzione di una valutazione di impatto acustico a seguito della fine della realizzazione del capping al fine di caratterizzare acusticamente la nuova fase del sito.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

Matrice salute umana
Contributo ASUR

Nello studio d'impatto ambientale dovranno essere contenute informazioni relative alla valutazione dei potenziali impatti sulla salute, con l'analisi della letteratura di riferimento e stima degli effetti attesi. A riferimento della valutazione e delle stima dell'impatto possono essere seguite le *"Linee guida regionali per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di VIA e VAS"* approvate con Decreto del Dirigente della P.F. "Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro" n. 4/SPU del 11/02/2020 della Regione Marche.

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

6 ELENCO ELABORATI

Deposito prot. n. 10206 e 10207 del 05.03.2021

- A RELAZIONE DEFINITIVA;
- B Studio Preliminare ambientale rev01;
- C RELAZIONE SUI CONTENUTI DEL SIA;
- DGC N.22_2021;
- TAV.01 PLANIMETRIA;
- TAV.02 _01 SEZIONE TRASVERSALE 3-3;
- TAV.02 _02 SEZIONE TRASVERSALE 4-4;
- TAV.02 _03 SEZIONE TRASVERSALE 5-5;
- TAV.02 _04 SEZIONE TRASVERSALE 6-6;
- TAV.02 _05 SEZIONE TRASVERSALE 7-7;
- TAV.02 _06 SEZIONE TRASVERSALE 8-8;
- TAV.02 _07 SEZIONE TRASVERSALE 9-9;
- TAV.02 _08 SEZIONE TRASVERSALE 17-17;
- TAV.02 _09 SEZIONE TRASVERSALE 18-18;
- TAV.02 _10 SEZIONE TRASVERSALE 19-19;
- TAV.02 _11 SEZIONE TRASVERSALE 20-20;
- TAV.02 _12 SEZIONE TRASVERSALE 22-21;
- TAV.02 _13 SEZIONE TRASVERSALE 22-22;
- TAV.02 _14 SEZIONE TRASVERSALE 23-23;
- TAV.02 _15 SEZIONE TRASVERSALE 24-24;
- TAV.02 _16 SEZIONE TRASVERSALE 25-25;
- TAV.02 _17 SEZIONE TRASVERSALE 26-26;
- TAV.02 _18 SEZIONE TRASVERSALE 27-27;
- TAV.02 _19 SEZIONE TRASVERSALE 28-28;
- TAV.02 _20 SEZIONE TRASVERSALE 29-29;
- TAV.02 _21 SEZIONE LONGITUDINALE A;
- TAV.03 PARTICOLARI COSTRUTTIVI.